**Oggetto:** istanza per la corresponsione dell’indennità ex art. 54 - co. 3 - D.P.R. 164/2002.

*grado* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *nome* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

matr. mecc. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**AL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ GUARDIA DI FINANZA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ufficio Amministrazione - Sezione Gestione Finanziaria

Il sottoscritto, *grado* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *nome* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* in forza al reparto in intestazione,

**considerato che**

* l’art. 43 del *Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza* espressamente prevede che *«1.Tutti i militari hanno diritto ad un giorno di riposo settimanale da fruire, di norma, in giorno festivo. 2. Quando l’attività di servizio viene esplicata in giorno festivo ovvero già prefissato come riposo settimanale, l’interessato può richiedere di fruire del giorno di recupero possibilmente entro la settimana o, comunque, entro le 4 settimane successive. 3. È consentita la concessione cumulativa del riposo settimanale relativo a due settimane consecutive. 4. Il responsabile di ogni ufficio o comando deve programmare, settimanalmente e mensilmente, i turni di fruizione del riposo compatibilmente con le esigenze di servizio»*;
* l’art. 54 - co. 3 - D.P.R. 164/2002 (*Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare*), **a decorrere dal 01.01.2002**, ha stabilito che *«Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di* ***euro 5,00****, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero»* (c.d. “indennità di compensazione”), successivamente confermata dall’art. 10 - co. 3 - D.P.R. 170/2007 (*Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare*);
* che l’art. 15 - co. 4 - D.P.R. 51/2009 (*Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare*), **a decorrere dal 01.01.2009**, ha elevato detta indennità ad **€ 8**;
* che l’art. 11 - co. 1 - D.P.R. 57/2022 (*Recepimento dell’accordo sindacale per il personale*

*non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare*), a decorrere dal 31.12.2021 e **a valere dal 2022**, ha rideterminato la stessa indennità in **€ 12**;

* con **sentenza n. 385/2022** (divenuta definitiva), il **TAR Liguria**, ritenendo *«evidente come, stante l’art. 43 comma 1 del regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza, per giorno destinato al riposo settimanale debba intendersi sia - di norma - la domenica, cui è equiparato il “festivo infrasettimanale”, sia il (diverso) giorno già programmato come riposo settimanale, allorché – in quest’ultimo caso - sopravvenute inderogabili esigenze di servizio inducano l’amministrazione a chiamare il militare a prestare servizio. Dunque, la prestazione del servizio in giornata festiva (domenica) va comunque remunerata con la speciale indennità giornaliera di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 164 del 2002, indipendentemente dal fatto che sia già stato programmato il riposo settimanale»*, **ha condannato *«il Ministero dell'economia e delle Finanze a corrispondere al ricorrente l’indennità di compensazione per il servizio reso nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei festivi infrasettimanali, con decorrenza dal 26.1.2010, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo»***;
* a partire dal 01.12.2012, ha prestato servizio nelle giornate festive riportate nella seguente tabella riepilogativa (relative a settimane nelle quali il riposo settimanale/festivo è stato programmato in altro giorno feriale), per un totale di giorni \_\_\_\_:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **anno** | **giorni** | **indennità (€)** | **indennità complessiva (€)** |
| 2012 |  | 8 |  |
| 2013 |  | 8 |  |
| 2014 |  | 8 |  |
| 2015 |  | 8 |  |
| 2016 |  | 8 |  |
| 2017 |  | 8 |  |
| 2018 |  | 8 |  |
| 2019 |  | 8 |  |
| 2020 |  | 8 |  |
| 2021 |  | 8 |  |
| 2022 |  | 12 |  |
| **totale** |  | **totale** |  |

**chiede**

il pagamento dell’*indennità di compensazione* per l’attività lavorativa prestata nelle giornate destinate al riposo settimanale (domenica) e nei festivi infrasettimanali degli ultimi 10 anni (termine di prescrizione ordinario), tenuto conto della data della presente istanza, ossia dal giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre agli interessi e alla rivalutazione dal dovuto al saldo.

La presente valga a tutti gli effetti di legge, in particolare ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, dunque quale formale atto di costituzione in mora ad effetto interruttivo di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza, *salvis juribus*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/12/2022

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)



**Guardia di Finanza**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*denominazione reparto*

Visto si attesta che la presente istanza è stata assunta in carico al n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL COMANDANTE DEL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)